

LA CURIA COME ORGANO DI PARTECIPAZIONE AL MINISTERO PASTORALE DEL VESCOVO DIOCESANO¹

Introduzione

Un percorso di ricerca che tenti di affrontare il tema della curia diocesana incontra inevitabilmente una pluralità di esperienze locali, che non di rado mostrano differenze significative di carattere strutturale e organizzativo. Ciò, tuttavia, non esime dallo sforzo di delineare un quadro complessivo e organico della curia tenendo presente, in modo particolare, la normativa codiciale. Se, infatti, la pretesa di stabilire un unico modello di curia valido per ogni e singola realtà locale appare un'impresa tanto inutile quanto dannosa, è invece particolarmente importante, proprio di fronte alla pluralità delle esperienze, cercare di tratteggiare, mediante un percorso storico, conciliare e codiciale, quegli elementi essenziali e costitutivi, che possono fungere da riferimento comune per tutte le organizzazioni locali delle curie. Solo in riferimento ad un quadro d'insieme la pluralità non lascia spazio alla confusione, all'ambiguità,

¹ Il presente articolo propone alcune conclusioni tratte dalla mia tesi di dottorato: G. MARCHETTI, *La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del Vescovo diocesano*, Tesi Gregoriana/Diritto Canonico 45, Roma 2000.

se non addirittura agli abusi, ma realizza concretamente l'attenzione alla peculiarità di ogni Chiesa locale e traduce in modo efficace il principio di sussidiarietà o di giusta autonomia.

D'altra parte ben si comprende l'oggettiva utilità di questo sforzo se si tiene conto del fatto che la curia diocesana è stata nel passato e, ancora oggi, resta uno degli strumenti più importanti mediante il quale il Vescovo diocesano esercita il suo *munus pastorale* nella Chiesa particolare.

1. L'evoluzione storica

L'analisi dello sviluppo storico di quelle funzioni che andranno poi a costituire gli uffici della curia diocesana mostra chiaramente come, a seconda di quale era la percezione che si aveva del Vescovo e del suo ministero all'interno della Chiesa particolare, allora si configurava un modello di curia corrispondente caratterizzato, al di là delle inevitabili differenze date dai luoghi, dal fatto che comunque la curia era vista come uno strumento indirizzato ad estendere il più possibile la cura del Vescovo verso i bisogni della comunità.

Nelle prime comunità, piccole e spesso limitate alla città, il governo e la cura pastorale della Chiesa era oggetto dell'attenzione del Vescovo e del presbiterio cittadino, poi, in corrispondenza alla progressiva estensione dei compiti del Vescovo, si impose la necessità di supportarne l'azione, se non, addirittura, di sostituirla la presenza, soprattutto nei casi in cui il Vescovo stesso si trovava ad essere assente dalla propria diocesi.

Non erano mancate, lungo il corso dei secoli, figure di appoggio collettive, come il Capitolo catte-

dralizio o uffici personali, come gli arcidiaconi, ma queste si erano rivelate assai dannose perché, nel loro sforzo di rendersi indipendenti dal Vescovo, finirono per creare dei centri di potere autonomi e concorrenti.

La periodica assenza dei Vescovi dalla loro sede, l'estensione degli impegni e dei compiti riservati al Vescovo, sia nel campo civile che in quello religioso, l'opportunità di persone preparate e competenti nel governo e in particolare nell'amministrazione della giustizia, ma soprattutto la necessità di creare uffici personali direttamente legati al Vescovo, a lui subordinati in modo chiaro e totalmente dipendenti dalla sua volontà, così da contrastare adeguatamente istituzioni fuori controllo come quella degli arcidiaconi, sono i motivi che stanno all'origine del sorgere e dello sviluppo di due funzioni e uffici personali tra loro chiaramente distinti: il vicario generale e il cancelliere. Al primo competeva una collaborazione così stretta con il Vescovo nel governo della diocesi da costituirne l'*alter ego*, sia nel campo amministrativo che in quello giudiziario.

Con l'andar del tempo e soprattutto nelle diocesi più grandi, vuoi per gli inevitabili processi di specializzazione, vuoi per la vastità della materia, le funzioni propriamente giudiziarie vennero affidate all'ufficiale, il quale, comunque, costituiva, a sua volta, un unico tribunale con il Vescovo, mentre al vicario generale competeva tutto il campo amministrativo.

Ben diversa era la figura del cancelliere o forse sarebbe meglio parlare del servizio di cancelleria episcopale. Sorto come scrivano e segretario personale del Vescovo, quest'ufficio finì per acquisire una propria identità in corrispondenza all'assunzione del

ruolo di notaio della «curia giudiziaria» del Vescovo e quindi del riconoscimento della capacità giuridica di autenticare gli atti del Vescovo e dei suoi collaboratori. Il cancelliere divenne così la figura più rilevante tra coloro che esercitavano le funzioni notarili e quelle di redazione, pubblicizzazione e archiviazione di documenti, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria.

Ora, la differenza sostanziale stava nel fatto che il cancelliere non esercitava propriamente funzioni di governo nella diocesi, ma semplicemente forniva tutti quegli elementi necessari affinché i soggetti dotati di autorità e cioè, il Vescovo, il vicario generale e, ben presto, l'ufficiale, potessero esercitare le proprie funzioni.

Così, la sede episcopale, assunse sempre più il volto di una «curia», indicando con questa espressione, come già era per la società civile, non solo il luogo di residenza del Vescovo e dei suoi famigli, quanto piuttosto un vero e proprio centro di governo e di amministrazione della giustizia da parte del Vescovo stesso, mediante uffici a lui direttamente dipendenti e subordinati.

Lungo il corso dei secoli si assiste ad un cammino di istituzionalizzazione giuridica delle figure fondamentali del vicario generale, dell'ufficiale e del cancelliere e ad una maggiore chiarificazione delle rispettive competenze e facoltà, all'interno di un complessivo processo di specializzazione che si caratterizzò per:

a) la configurazione, all'interno della curia, di due sezioni dai contorni chiari, con una propria autonomia: quella giudiziaria e quella amministrativo-economica. A capo della prima vi era l'ufficio perso-

nale dell'ufficiale, mentre a capo dell'altra vi era il vicario generale, salvo che, la piccolezza della diocesi, non avesse suggerito l'opportunità di affidare la direzione di entrambe le sezioni al solo vicario generale il che, comunque, non comportava mai la confusione delle funzioni e delle competenze delle due sezioni stesse. All'interno delle due sezioni si vennero poi costituendo nuovi uffici e servizi come quelli del promotore di giustizia, del difensore del vincolo, dei giudici sinodali e degli esaminatori, degli uditori, dei cursori e degli apparitori.

b) L'integrazione dell'ufficio del vicario generale nella «struttura curia» finì per accentuare l'importanza della curia stessa come organo di governo della diocesi, con le funzioni di cancelleria a servizio sia del Vescovo che del vicario generale. La curia diventò, di fatto, il più importante organo di governo e di mediazione, se non l'unico (fatti salvi i Capitoli cattedralizi per le loro competenze, soprattutto durante la vacanza della sede episcopale) posto tra il Vescovo, il suo vicario generale e la diocesi, con il pericolo di travalicare dalle proprie funzioni e di costituire un filtro tale da ostacolare il rapporto diretto tra il Vescovo e la comunità credente².

² Per una sintesi dell'evoluzione storica di queste funzioni di aiuto al Vescovo nel governo della diocesi si veda G. MARCHETTI, *La curia diocesana* (cf. nt. 1), 11-141; P. BUX, *Direzione e coordinamento delle attività nella curia diocesana*, Pontificia Universitas Lateranensis, Theses ad Doctoratum in Jure Canonico, Roma 1995, 39-142. Per quanto datati restano significativi, circa la figura del cancelliere e dell'ufficiale, gli studi di J.E. PRINCE, *The Diocesan Chancellor. An historical Synopsis and Commentary*, Canon Law Studies 167, The Catholic University of America, Washington D.C. 1942; T.I. To-

Tutto questo lento processo giunse al suo culmine con la codificazione del 1917, dove, nel libro II, *De personis*, parte I, *de clericis*, sezione II, *de clericis in specie*, titolo VIII, *de potestate episcopali deque iis qui de eadem participant*, troviamo il capitolo IV: *de curia dioecesisana*. Il capitolo si apriva con tre canoni introduttivi: cc. 363-365, sulla definizione di curia diocesana, sui membri della stessa, la loro nomina e i doveri di coloro che erano nominati. Seguivano poi tre articoli: il primo dedicato al vicario generale (cc. 366-371), il secondo al cancelliere, ai notai e all'archivio episcopale (cc. 372-384) e il terzo agli esaminatori sinodali e ai parroci consultori (cc. 385-390). Il c. 363 così definiva la curia diocesana:

§1. Curia dioecesisana constat illis personis quae Episcopo aliive, qui, loco Episcopi, dioecesis regit, opem praestant in regimine totius dioecesis. §2. Quare ad eam pertinent Vicarius Generalis, officialis, cancellarius, promotor iustitiae, defensor vinculi, synodales iudices et examinatores, parrochi consultores, auditores, notarii, cursores et apparitores.

Il canone configurava chiaramente alcuni tratti specifici della curia diocesana: un gruppo di uffici personali, che potevano essere occupati da chierici, religiosi e laici, il cui compito era quello di aiutare il Vescovo o colui che reggeva la diocesi, nell'azione di governo non su una parte, ma su tutta la diocesi.

BIN, *De officiali curiae dioecesisanae*, Dissertatio ad Lauream in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianaе, Romae 1936. Sulla figura del vicario generale, oltre allo studio di V. DE PAOLIS, *La natura della potestà del vicario generale. Analisi storico critica*, *Analecta Gregoriana* 155, Roma 1966; si può opportunamente vedere la ricerca di A. PEREZ DIAZ, *Los vicarios generales y episcopales en el Derecho Canónico actual*, *Tesi Gregoriana/Diritto Canonico* 10, Roma 1996, 81-140.

Sia la posizione del canone che la sua formulazione esprimevano bene l'idea della curia come un complesso organizzato di funzioni chiare e prefissate, che venivano espressamente elencate, ognuna con una propria configurazione giuridica, senza tuttavia poter parlare di un organismo unitario. Ma ciò che soprattutto mancava era la percezione della curia come di un organismo di partecipazione al ministero pastorale del Vescovo. In un'ottica fortemente gerarchizzata e in una prospettiva del ministero del Vescovo caratterizzata dall'accentuazione delle dinamiche di governo rilette più dal punto di vista giuridico dell'esercizio della potestà, che della finalità pastorale, la curia non poteva che emergere come uno strumento di esercizio della potestà di governo del Vescovo.

Il volto tratteggiato dal CIC 17, tuttavia, non corrispondeva alla fluida realtà concreta delle diocesi: prima solo per accenni e poi, nei decenni successivi, con una rapidità crescente, si andò sviluppando una profonda crisi dell'istituzione «curia diocesana».

Il principio intorno al quale si organizzava e strutturava la curia diocesana era infatti costituito dalla potestà e dal suo esercizio; ma quanto ciò fosse lontano dalla realtà concreta della comunità lo dimostra il fatto che la risposta alle nuove problematiche emergenti dalla Chiesa particolare prese il nome di «attività pastorale», come se l'amministrazione della diocesi e della giustizia non fossero attività pastorali: in fondo l'apporto della curia al ministero del Vescovo era sentito come riconducibile alle semplici attività burocratiche connesse con l'azione di governo, inteso come esercizio della potestà e delle sue funzioni.

Alla struttura classica e codificata della curia si finì per affiancare, senza soluzione di continuità, tut-

ta una serie di uffici e organismi con una chiara connotazione pastorale, per rispondere ai nuovi bisogni; così, alle soglie del Concilio, pur salvaguardando le differenze spesso significative tra diocesi e diocesi, si può dire che convivessero, l'una accanto all'altra, due curie: una «giuridica» e una «pastorale»³.

Il problema, in realtà, non era costituito dalla curia in sé, infatti essa, per il suo carattere strumentale rispetto al Vescovo, era solo l'epifenomeno di una crisi ben più radicale, quella cioè che coinvolgeva il significato e le prospettive del ministero del Vescovo nella diocesi.

I tempi stavano maturando per un ripensamento complessivo dell'episcopato all'interno di una rinnovata visione ecclesiologica: solo in questo contesto sarebbe stato possibile un recupero nuovo e radicale di quello strumento di aiuto al ministero del Vescovo costituito dalla curia diocesana.

2. Il Concilio Vaticano II

Circa i lavori conciliari, la prima cosa che si può osservare dall'analisi del materiale pervenuto alle Commissioni preparatorie del Concilio, ma anche dallo stesso decorso dei lavori conciliari, è la scarsa attenzione prestata al tema della curia diocesana. Nei primissimi schemi si parla esplicitamente della curia

³ Per avere un'idea di quanto complesso fosse anche solo delineare un quadro di quegli uffici e commissioni che potevano rientrare nella così detta «curia pastorale» basterebbe vedere L. DE ECHEVERRIA, «La curia episcopal pastoral», *Revista Española de Derecho Canónico* 17 (1962) 799-836.

solo in termini logistici e non vi sono accenni, almeno negli schemi proposti ai padri conciliari, alla sua funzione all'interno del ministero episcopale⁴. Troviamo riferimenti ad istituti, che verranno poi recepiti da *Christus Dominus* 27, solo in alcuni schemi nei quali si sottolineava la figura del Vescovo come padre e pastore. Comunque, anche in questi schemi del *De cura animarum*, non si parla mai di questi istituti, quali i vicari generali, i Capitoli cattedralizi e il Consiglio pastorale, come istituti della curia diocesana⁵. Solo più tardi, in una fase avanzata dei lavori di preparazione dei testi conciliari, li vedremo elencati nel numero dedicato alla curia.

La riflessione conciliare si concentrò soprattutto su temi teologici ed ecclesiologici quali quelli del mistero della Chiesa universale e del suo rapporto con la Chiesa particolare, della dottrina dell'episcopato e del ministero del Vescovo nella Chiesa, del significato della presenza dei presbiteri e dei laici nelle comunità e delle forme di partecipazione e collaborazione al ministero episcopale⁶.

Poiché queste questioni furono riservate, almeno nella fase preparatoria, alla Commissione teologica,

⁴ Cf. *Schemata Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur, Series III*, Città del Vaticano 1962, 85-86.

⁵ Cf. *Schemata Constitutionum et Decretorum* (cf. nt. 4), 102.

⁶ Particolarmente interessanti, circa la comprensione del ministero di governo del Vescovo diocesano nel Concilio Vaticano II, gli studi di M.M. BAFUIDINSONI, *Le munus regendi de l'évêque diocésain comme munus patris et pastoris selon le Concile Vatican II*, Tesi Gregoriana/Diritto Canonico 33, Roma 1999 e di P. GOYRET, *El Obispo, pastor de la Iglesia: estudio teológico del munus regendi en Lumen Gentium* 27, Pamplona 1998.

ne venne l'immediata conseguenza che il Decreto CD si delineasse più come un Direttorio pratico, che un documento complessivo e integrale. Questo «difetto» iniziale continuò a perseguire CD anche quando emerse il principio di stralciare le parti più concrete e riservarle ad un futuro Direttorio o ad una futura revisione del codice⁷. Solo quando la dottrina conciliare sull'episcopato venne via via delineandosi il nostro Decreto ritrovò un alveo nel quale collocarsi: partendo dai presupposti teologici-ecclesiologici dei quali i padri conciliari avevano preso coscienza, fu possibile indicare le linee guida del ministero episcopale nella Chiesa e, quindi, della collaborazione con il Vescovo nell'esercizio del suo triplice «munus» nella Chiesa particolare.

Tutte queste premesse sono necessarie per capire un testo come CD 27⁸, il quale non intende essere un testo normativo e quindi non ha la pretesa della pre-

⁷ Per un'analisi sintetica dei lavori conciliari vedi G. MARCHETTI, *La curia diocesana* (cf. nt. 1), 143-189.

⁸ «III. Episcopi Dioecesani in munere pastorali cooperatores. 2) Curia atque Consilia dioecesana. 27. Eminens in Curia dioecesana est officium Vicarii Generalis. Quoties autem rectum dioecesis regimen id requirat, constitui possunt ab Episcopo unus aut plures Vicarii Episcopales, qui nempe ipso iure, in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati Ritus, ea gaudent potestate, quam ius commune Vicario Generali tribuit. Inter Episcopi cooperatores in regimine dioecesis, illi presbyteri quoque enumerantur qui eius senatum consiliumve constituunt, ut sunt capitulum cathedrale, consultorum coetus vel alia consilia, secundum diversorum locorum circumstantias vel indolem. Haec instituta, praesertim capitula cathedralia, novae ordinationi, quatenus opus sit, necessitatibus hodiernis aptatae, subiciantur. Sacerdotes et laici, qui ad Curiam dioecesanam pertinent, sciant se pastorali

cisione giuridica, bensì vuole semplicemente configurare, con alcune indicazioni pratiche, una forma di collaborazione al ministero pastorale del Vescovo nella Chiesa particolare.

Ecco allora il ritratto di una curia tra tradizione e innovazione: abbiamo la figura classica del vicario generale, del quale si dice semplicemente che ha un ruolo eminente nella curia e, accanto, abbiamo anche l'introduzione di una figura nuova e cioè quella dei vicari episcopali.

Si sottolinea l'importanza dei Consigli del Vescovo, ma, sostanzialmente, si citano i tradizionali Consigli e cioè il Capitolo cattedralizio e i consultori diocesani, aggiungendo un generico riferimento alla possibilità di istituire altri Consigli a seconda delle circostanze e dei luoghi. Ciò che è originale non è certamente l'istituto giuridico in sé o l'implicita ammissione anche di altre forme istituzionalizzabili di Consigli per il Vescovo, ma il fatto che anche gli istituti tradizionali devono essere riletti all'interno di una nuova visione del presbiterio come collaboratore del Vescovo nel governo della diocesi, collaborazione che affonda le sue radici nel

Episcopi ministerio adiutricem operam praestare. Curia dioecesana ita ordinetur ut aptum instrumentum Episcopo fiat, non tantum ad dioecesim administrandam, sed etiam ad opera apostolatus exercenda. Valde optandum est ut in unaquaque dioecesi peculiare instituatur Consilium pastorale, cui Episcopus dioecesanus ipse praesit et in quo clerici, religiosi et laici, specialiter delecti, partes habeant. Huius Consilii erit ea quae ad pastoralia opera spectant investigare, perpendere atque de eis practicas exprimere conclusiones»; AAS 58 (1966) 686-687.

sacramento dell'ordine, piuttosto che in una determinata istituzione giuridica⁹.

La curia non è composta solo da sacerdoti, ma anche da laici, i quali, pure, sono chiamati ad avere coscienza di «pastorali Episcopi ministerio adiutricem operam praestare».

In questa prospettiva dove, al centro, si pone la connotazione pastorale del ministero del Vescovo, la quale a sua volta esige una conoscenza dei luoghi e del popolo di Dio, si giustifica l'introduzione dello stesso Consiglio pastorale nel numero sulla curia.

Se il ministero del Vescovo è in primo luogo un ministero pastorale e se la curia, suo strumento per eccellenza di governo e guida della diocesi, deve diventare non solo un organo amministrativo, ma uno strumento per le opere di apostolato, allora anche il Consiglio pastorale ha un suo significato e una sua utilità come organo di collaborazione con il Vescovo, in quanto gli consente di conoscere la realtà della diocesi, poiché esso studia e investiga «ea quae ad pastoralia opera spectant»¹⁰.

Saranno i documenti successivi al Concilio, in modo particolare il m.p. *Ecclesiae Sanctae*¹¹, ma so-

⁹ Cf. LG 28; PO 5; CD 28a.

¹⁰ I motivi per cui un Consiglio, come quello pastorale, è introdotto nella curia diocesana, paiono essere legati sia all'evoluzione dei lavori conciliari e quindi alla fusione di schemi precedenti, ma, probabilmente, anche al tentativo di superare la dicotomia tra una curia tradizionale dedita all'amministrazione della diocesi e una curia parallela costituita da uffici pastorali impegnati nelle opere di apostolato.

¹¹ AAS 58 (1966) 757-787.

prattutto il Direttorio *Ecclesiae Imago*¹², a fornire linee guida e punti di riferimento più organici per la strutturazione delle curie diocesane, senza con questo togliere che, tali passi successivi, sarebbero incomprendibili al di fuori della prospettiva ecclesiologica conciliare di cui cercano di essere traduzioni concrete.

3. Il CIC 83

Ci limitiamo qui a segnalare alcuni punti che ci sembrano emergere in modo significativo dall'analisi dei canoni generali sulla curia diocesana:

1) Se nel CIC 17 i canoni sulla curia diocesana erano posti all'interno del titolo VIII dedicato alla potestà episcopale e a quelli che vi partecipavano, nel CIC 83 essi sono posti nella parte II, sezione II, titolo III, del libro II, dedicato all'ordinazione interna della Chiesa particolare: il punto di vista centrale non è più costituito dall'esercizio della potestà da parte del Vescovo ma, come il ministero del Vescovo diocesano deve essere considerato in stretta relazione con la Chiesa particolare, così la curia può essere compresa solo all'interno di questa relazione.

La Chiesa di Cristo si rende presente laddove una porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastora-

¹² SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Directorium Ecclesiae Imago* de pastoralis ministerio episcoporum, 22 februarii 1973, Typis Polyglottis Vaticanis 1973, in *EV* 4/1945-2328. Si veda in modo particolare il n. 200 dedicato espressamente alla curia diocesana e testo di riferimento importante per i lavori di revisione del codice.

le del Vescovo e del suo presbiterio aderisce al suo pastore ed è da questi riunita nello Spirito Santo mediante il vangelo e l'eucarestia¹³.

È in questa Chiesa che il Vescovo esercita il triplice ministero *sanctificandi, docendi e regendi* con potestà ordinaria, propria e immediata, annessa all'ufficio da svolgere ed è proprio in relazione a tale ministero del Vescovo che si colloca la curia diocesana, come strumento di aiuto al ministero episcopale, in vista del bene della comunità dei credenti. Una collocazione adeguata della curia diocesana non può dunque dimenticare queste due coordinate: il ministero episcopale e la Chiesa particolare; la dimensione ministeriale e quella ecclesiale. La curia è uno strumento a servizio del ministero pastorale del Vescovo, in relazione di subordinazione stretta e immediata con lui, così da esserne la «longa manus», un'estensione delle sue capacità e possibilità. Tale unità con il Vescovo si esprime nel fatto che la potestà della curia dipende dal Vescovo stesso: essa non esercita un'autorità indipendente e autonoma rispetto a quella del Vescovo diocesano. Ogni membro della curia, sia nell'esercizio di un vero e proprio ufficio ecclesiastico, che in altre funzioni, personali o collegiali, consultive o esecutive, deve aver ben presente che il suo compito è quello di interpretare correttamente e di essere in comunione con il ruolo e la funzione unica e singolare del Vescovo pastore, il quale resta, in virtù del suo ufficio, il primo e l'ultimo responsabile delle azioni e delle decisioni della sua curia. Tutto ciò comporta certamente lo sforzo dell'ob-

¹³ Cf. CD 11a e c. 369.

bedienza e il conformarsi alle disposizioni del Vescovo, ma non esclude o si pone in contraddizione con la possibilità del sincero e schietto confronto e neppure con l'adempimento, con competenza e con una certa e giusta autonomia, del proprio compito.

Se la curia non gode di un'assoluta autonomia rispetto al Vescovo ma, al contrario, essa si caratterizza per la sua natura «vicaria», «ministeriale» e «strumentale» rispetto al Vescovo¹⁴, ciò, tuttavia, neppure comporta che la curia si debba identificare con il Vescovo, il quale resta sempre al di fuori e al di sopra della sua curia.

2) La curia è una struttura di comunione, certo non l'unica nella diocesi, la cui presenza trova motivazioni di concreta opportunità nell'impossibilità per il Vescovo di adempiere in modo adeguato, da solo, tutte le molteplici funzioni annesse al suo ministero di padre e pastore. Ma, soprattutto, tale collaborazione si fonda sulla natura comunionale della Chiesa, per cui la curia stessa è, nella Chiesa particolare, una delle forme di partecipazione della comunità al ministero ecclesiale del Vescovo. Se, per adempiere il proprio ministero, il Vescovo abbisogna della collaborazione dell'intera comunità, allora la curia è un'espressione di questa collaborazione. La capacità della curia di esprimere una realtà comunionale se, da una parte, è chiara espressione della sua ecclesialità; d'altra parte non solo comporta l'unità con il Vescovo, ma anche lo sforzo di esprimere, nelle proprie attività, la natura unitaria del ministero del Ve-

¹⁴ Cf. E. ZANETTI, «La curia diocesana nei documenti del magistero», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 5 (1992) 344.

sco: infatti, così come il Vescovo è chiamato ad essere principio di unità nella diocesi (*Ecclesiae Imago* 94), anche la curia deve riflettere questa unitarietà del ministero episcopale. Ciò significa che non ha alcun senso opporre, come è avvenuto nel passato, una curia amministrativo-giuridica ad una curia pastorale; così come implica un profondo spirito di coordinamento all'interno dei lavori di curia (cf. cc. 473; 474).

3) Il singolare rapporto della curia con il Vescovo non sminuisce, anzi, rafforza il compito della curia di essere custode e garante della continuità della disciplina e della prassi della Chiesa particolare nell'amministrazione e nel governo della diocesi, pur nel variare delle persone e nei mutamenti delle istituzioni (cf. *Ecclesiae Imago* 200d). Tale compito non significa certamente indipendenza rispetto al Vescovo o, peggio, il perseguimento di una prassi pastorale contraria alle sue indicazioni. Si tratta piuttosto del suggerimento di una linea di gradualità e di attenzione al concreto cammino della comunità locale, tanto più urgente quanto più rapidi sono i mutamenti delle strutture organizzative della diocesi e, soprattutto, quanto più si assiste a diversi trasferimenti dei Vescovi diocesani, con il conseguente rischio di contraccolpi sulla continuità della linea di governo pastorale della diocesi.

4) C'è una connotazione peculiare della curia che il codice si premura di segnalare e che, a sua volta, fu sentita come prioritaria dal Concilio: la dimensione pastorale.

Così come il Vescovo è pastore della comunità, la curia è chiamata a collaborare, nei suoi uffici e membri, con il Vescovo, nella cura pastorale della diocesi, cosicché ogni attività della curia non può

che essere pastorale e cioè orientata alla realizzazione del mistero della salvezza nella Chiesa diocesana¹⁵. La dimensione pastorale comporta, a sua volta, un carattere di diaconia e servizio e non è certo un caso che nei testi magisteriali si insista perché i membri della curia vengano scelti non solo per le loro competenze tecniche, ma anche e, soprattutto, per la loro pietà e il loro zelo pastorale e perché, ancora, i Vescovi sono invitati, dagli stessi testi, a sollecitare i presbiteri che lavorano in curia affinché svolgano anche alcune attività che comportino la cura d'anime.

5) Nell'assistere il Vescovo nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie, il ruolo peculiare della curia è quello di aiutarlo nella sua azione di governo dell'intera diocesi, specialmente per quanto concerne la direzione dell'azione pastorale, l'amministrazione della diocesi e l'esercizio della potestà giudiziale¹⁶.

¹⁵ Cf. PAOLO VI, Cost. ap. *Vicariae Potestatis*, n.1 §1, AAS 69 (1977) 8.

¹⁶ Il c. 469 afferma con chiarezza: «Curia dioecesis constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastoralis dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda». Il canone evita espressamente di nominare, come avveniva nel CIC 17, i singoli uffici personali che fanno parte della curia, ma preferisce indicare in quali ambiti del governo della diocesi la curia presta il suo apporto. La redazione finale del canone, rispetto a quella del 1982 (cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici. Schema Novissimum*, e Civitate Vaticana 1982, 87), mostra un cambiamento di cui non troviamo ragione in *Communicationes*, ossia la sostituzione

Dirigere l'azione pastorale, come suggerisce *Ecclesiae Imago* 200d, significa che la curia dovrebbe diventare l'organo di studio, elaborazione ed esecuzione del piano pastorale, che il Vescovo ha deliberato con l'aiuto dei suoi diversi Consigli. Quindi alla curia spetta il compito di stimolare e guidare l'attività pastorale nella diocesi, sempre ricordando che tale suo compito non deve sostituire le altre realtà, come le parrocchie, ma affiancarle.

La connotazione pastorale investirà l'ambito amministrativo nella misura in cui la curia potrà in essere tutti gli atti necessari affinché le direttive del Vescovo e il progetto pastorale diocesano possano essere condotti a buon fine.

In questo contesto si pongono almeno due dinamiche che meritano di essere sottolineate: in primo luogo la dinamica consultiva della curia, il che non

dell'espressione «scilicet» con «praesertim», il che, anche solo, può indicare che l'azione di governo non si identifica con le tre dimensioni elencate, ma che queste ne sono l'espressione più significativa, per quanto non esaustiva. Dal momento che nella curia già sono presenti una sezione amministrativa e una giudiziaria, si potrebbe pensare che il canone suggerisca l'introduzione di una terza sezione pastorale, invece, un'adeguata lettura del canone, che tenga conto sia del codice che dei testi conciliari, esclude tale possibilità, suggerendo piuttosto una duplice lettura della categoria di «azione pastorale»: da una parte è l'insieme di tutte quelle attività concrete e organismi che costituiscono la realizzazione del ministero del Vescovo come pastore e che quindi non si limitano all'amministrazione della giustizia e alla gestione burocratico-economica della diocesi. D'altra parte il carattere pastorale è connaturale ad ogni azione del Vescovo e della Chiesa nelle sue istituzioni e strutture, perché, appunto, tutte queste azioni e strutture dovrebbero essere orientate alla realizzazione del mistero della salvezza.

significa solo la presenza di soggetti capaci di fornire qualificate analisi e consigli in merito alla dottrina, alla normativa e alla lettura dei segni dei tempi; ma anche una presa di coscienza forte della fondamentale importanza dell'apporto consultivo all'interno del processo decisionale di governo della diocesi.

In secondo luogo si deve sottolineare come, alle dinamiche esecutive, di vigilanza e di correzione della curia, non potrà che essere connessa tutta un'attività burocratica; basterebbe pensare alla produzione di documenti scritti, con la relativa formalizzazione, pubblicizzazione e archiviazione.

Perché l'inevitabile attività burocratica non cada in un burocraticismo e in un rigido formalismo si dovranno tener presenti i principi di flessibilità, efficienza e soprattutto la finalità pastorale del lavoro curiale.

6) Per quanto la curia delineata dal codice non muti la sua fisionomia tradizionale mantenendo, per esempio, la tradizionale distinzione nella sezione amministrativa e in quella giudiziaria; tuttavia non mancano gli sforzi di introdurre elementi nuovi, quali la figura dei vicari episcopali. Soprattutto, però, deve essere segnalata la rafforzata attenzione al coordinamento (c. 473 §1) e all'unitarietà di azione, mediante il principio della duplice firma del c. 474, la figura del Moderatore di curia (c. 473 §§2-3) e del Consiglio episcopale (c. 473 §4).

Certo si può ritenere che il codice avrebbe potuto fare maggiori sforzi e assumere in modo più completo la riflessione conciliare e tuttavia, nonostante alcune incertezze, la codificazione può offrire un modello semplice di curia diocesana, lasciando quindi al diritto particolare il compito di quelle determinazioni ulteriori che non possono essere decise a livel-

lo universale, ma che vanno pensate e costruite a livello di realtà locale.

La posizione del codice resta dunque quella di valorizzare la capacità delle singole Chiese di strutturare nel modo più adeguato alla propria realtà le curie diocesane: si tratta dunque di una corretta applicazione del principio di sussidiarietà o giusta autonomia.

7) La curia si configura come un insieme complesso e integrato di organismi e uffici personali¹⁷ caratterizzato dalla funzione di direzione e di coordinamento di attività pastorali e di esecuzione delle direttive e delle disposizioni del Vescovo nell'ambito dell'intera diocesi, mediante l'esercizio della potestà amministrativa e di quella giudiziaria.

Essa, in senso stretto, si compone degli organismi e persone che il codice nomina espressamente nel capitolo dedicato alla curia diocesana e che si caratterizzano per il fatto di essere gli unici organismi previsti dalla legislazione universale per il servizio del Vescovo nel governo diretto della diocesi. In senso lato si potranno comprendere nella curia tutti quegli organismi che non prendono parte al governo della diocesi con un titolo di autorità che derivi dalla potestà del Vescovo e neppure hanno il compito di

¹⁷ Il c. 469 parla di «personae» e di «instituta» volutamente aggiungendo al CIC 17, che parlava solo di persone, l'espressione «instituta»; cf. *Communicationes* 24 (1992) 44. Possiamo affermare che tale formulazione intenda indicare come la curia sia composta da persone, che aiutano il Vescovo in quanto singole e da strutture giuridicamente qualificate, che lo aiutano come insieme unitario. Cf. C. REDAELLI, «La curia diocesana: natura e articolazioni», *La Scuola Cattolica* 120 (1992) 174.

attuarne le disposizioni, bensì hanno la funzione di assisterlo durante le decisioni¹⁸.

Il diritto comune stabilisce in modo tassativo alcuni uffici personali e organismi collegiali: il vicario generale (c. 475 §1), il cancelliere (c. 482 §1), il Consiglio per gli affari economici (c. 492 §1) e l'economo (c. 494). In ambito giudiziale è obbligatoria l'istituzione: del vicario giudiziale e dei giudici (cc. 1420 §1; 1421, §1), fatto salvo ovviamente che si provveda in altro modo, mediante, per esempio, la creazione di un tribunale interdiocesano per tutte le cause; del promotore di giustizia (c. 1430), del difensore del vincolo (c. 1432) e del notaio (c. 1437). Al Vescovo spetterà poi di configurare ulteriori organismi di curia tenendo presente: le disposizioni generali del c. 469, i bisogni della diocesi, i limiti stabiliti dalla normativa universale; le figure del vicario episcopale (c. 476), del Moderatore di curia (c. 473 §2) e del Consiglio episcopale (c. 473 §4), che il codice delinea senza renderle obbligatorie.

Evidentemente le diverse realtà locali non potranno che influenzare la strutturazione di ogni singola curia diocesana rendendola tanto più efficace, quanto più verrà perseguito l'obiettivo di costituire

¹⁸ Cf. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, 398. Fin dall'inizio dei lavori di revisione dei canoni generali sulla curia si affermava: «Saltem sensu lato, in curia includi possunt consilia, quia aliquo modo participant regimen universae dioecesis»; *Communicationes* 24 (1992) 44-45. Questa, d'altra parte, era stata la posizione del concilio; comunque il codice vigente preferisce porre sia il Consiglio presbiterale che il Consiglio pastorale al di fuori della curia intesa in senso stretto e questo, a nostro avviso, correttamente, proprio per le ragioni sopra segnalate.

uffici e organismi adatti alle singole realtà locali e coordinati in modo organico con gli istituti codiciali.

8) Mentre il Vescovo esercita la potestà legislativa personalmente, egli potrà esercitare la potestà esecutiva-amministrativa e quella giudiziaria, sia personalmente che tramite, nel primo caso, i vicari generali e quelli episcopali; nel secondo caso, tramite il vicario giudiziale e i giudici diocesani (cf. cc. 135; 391; 1419 §1). Nella curia diocesana, dunque, agli uffici vicari è annessa potestà esecutiva o giudiziaria, ordinaria, cioè connessa all'ufficio, per quanto vicaria, esercitata quindi a nome del Vescovo; mentre, tutte le altre persone che svolgono un incarico nella curia non godono, normalmente, di potestà ordinaria, ma al limite di potestà delegata.

La maggior parte degli addetti agli uffici curiali, infatti, svolge mansioni amministrative a servizio degli uffici con potere giuridico; ciò significa che la loro attività è rivolta soprattutto alla preparazione materiale delle decisioni o alla loro esecuzione. Non si tratta propriamente di esercizio di potestà di governo, per quanto ciò non tolga nulla all'importanza di questo lavoro in ordine alla formazione di decisioni con rilevanza giuridica, né alla partecipazione di questi uffici e persone alla sollecitudine pastorale, amministrativa e giudiziaria del Vescovo per tutta la diocesi¹⁹.

Risulta quindi estremamente importante, nella costituzione di un ufficio o nel conferimento di un incarico od ufficio ecclesiastico, che venga chiaramente delineato se, oltre le competenze stabilite dal codice e

¹⁹ Cf. G. MARCHETTI, *La curia diocesana* (cf. nt. 1), 434-464.

l'eventuale potestà annessa a tale ufficio dal diritto universale, il Vescovo intenda conferire ulteriori facoltà o deleghe; così come chiaramente dovranno essere delimitati ambiti di competenza e configurati Regolamenti o comunque strumenti atti a favorire forme di coordinamento delle diverse attività di curia²⁰.

²⁰ I Regolamenti dovrebbero essere strumenti flessibili, ma chiari e potrebbero: a) configurare con chiarezza l'identità, le competenze e le responsabilità di ogni singolo ufficio personale, sezione, settore o organismo e dei suoi addetti; b) normare le procedure e le attività di curia (metodo di lavoro, relazioni tra uffici, tempi, protocollo generale, riunioni, etc.); c) enunciare i diritti e doveri, anche economici, del personale di curia (conferimento degli incarichi, assunzioni, normativa del lavoro, comportamenti, orari, sistema retributivo, etc.); d) regolare i rapporti con gli utenti (orari di apertura, etc.). Circa il compito di normare le procedure e le attività di curia sarà importante che il Regolamento tenga presente i criteri generali dati dal codice in materia: a) criteri di competenza e coordinamento: l'Ordinario titolare delle relative materie deve far proprie le decisioni della curia, perché queste possano essere valide; inoltre, per motivi di ordine amministrativo e per un migliore coordinamento interno, basterebbe pensare alla presenza di diversi Ordinari con potestà esecutiva nella curia, gli atti della curia devono essere sottoscritti, ma non per la validità, anche dal cancelliere della curia o da un notaio (c. 474); b) criteri della legalità e della riservatezza: l'attività della curia deve attenersi puntualmente alle prescrizioni della legge universale o particolare, così come deve seguire le disposizioni del Vescovo circa il modo di procedere (c. 471, 1°); al tempo stesso deve essere osservata la necessaria riservatezza nei limiti stabiliti dal diritto o dal Vescovo (c. 471, 2°); c) criterio della pastoraltà: il modo con cui affrontare e risolvere le questioni di governo deve essere orientato alla *salus animarum*, senza dimenticare le esigenze proprie della giustizia. Cf. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica* (cf. nt. 18), 400; C. REDAELLI, «La curia diocesana: natura e articolazioni» (cf. nt. 17), 179.

9) La curia si colloca come organo di partecipazione diretta al «munus pastorale» di governo del Vescovo mediante gli uffici di partecipazione stabiliti dal diritto universale e altri uffici che il Vescovo stesso può costituire, ma se è chiaro che la curia è un organo di partecipazione resta da vedere se può essere definita anche un organo di corresponsabilità.

Certamente la partecipazione al «munus pastorale» del Vescovo non esclude perciò stesso ogni responsabilità, anzi: se il Vescovo ha una piena responsabilità personale riguardo al governo della diocesi, gli organismi e gli uffici della curia partecipano parzialmente a tale responsabilità.

Non si vede, infatti, come sia possibile escludere ogni partecipazione alla responsabilità del Vescovo dei membri della curia se già un presbitero, in quanto tale, cioè in quanto membro del presbiterio locale in forza del sacramento dell'ordine e della comunione gerarchica con il Vescovo, condivide con lui una responsabilità comune, sia nei confronti della Chiesa particolare che di quella universale.

Altrettanto dicasi per qualsiasi fedele che, in forza del battesimo, condivide con gli altri fratelli, siano essi ministri ordinati oppure no, una responsabilità comune in ordine all'edificazione della Chiesa.

La curia è pertanto un organismo di partecipazione alla potestà del Vescovo, che implica anche una partecipazione alle sue responsabilità, per quanto questa partecipazione non si identifichi con la responsabilità personale del Vescovo stesso.

Tuttavia, sebbene vi possano essere delle responsabilità primarie e generali partecipate in modo parziale da altri, non si risolve ancora il problema se la curia, nel suo insieme, è un organo di corresponsabilità, visto che questa comporta che dei soggetti ab-

biano la stessa responsabilità ed esercitino il medesimo potere o capacità²¹.

Ora, è abbastanza chiaro che la curia, nel suo insieme, non esercita la medesima responsabilità del Vescovo, né, tanto meno, ha lo stesso potere o capacità, essendo, per sua natura, un insieme di organismi e uffici di supporto all'azione del Vescovo.

Questo rilievo si scontra con il fatto che, nella curia, vi è l'ufficio dei vicari, al quale è annessa, dal diritto universale, potestà ordinaria vicaria. Gli altri uffici, per esempio, il cancelliere o il notaio, non godono, in forza del diritto universale, di potestà ordinaria, anzi, per le funzioni che attribuisce loro il codice, neppure necessitano di una potestà.

L'ufficio dei vicari, in quanto gode di potestà esecutiva ordinaria, per quanto vicaria, può emanare gli stessi atti del Vescovo, pertanto è chiaramente un ufficio di corresponsabilità.

I vicari, generali o episcopali, esercitano un ruolo di partecipazione, ma non di corresponsabilità, quando vengono consultati dal Vescovo e agiscono come suo organo di consultazione, per esempio nella forma del Consiglio episcopale.

Dunque la curia è, di per sé, un insieme di uffici e organismi di partecipazione, fatto salvo il caso dei

²¹ Per l'uso e il contenuto delle categorie di «partecipazione» e «corresponsabilità» ci rifacciamo allo studio di A. SOARES LEITE, *A comunhão na constituição hierárquica da Igreja. Investigação teológico-canónica*, Porto 1992, in particolare 343-400; P. AMENTA, *Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologico-giuridica su chiesa particolare e sinodo diocesano*, Tesi Gregoriana/Diritto Canonico 8, Roma 1996, 131-144; G. GHIRLANDA, *Introduzione al diritto ecclesiale*, Casale Monferrato 1993, 126-143.

vicari, il cui ufficio è sia di partecipazione che di corresponsabilità: il superamento di tale aporia potrebbe essere trovato nel considerare la curia come uno strumento a servizio del Vescovo e dei suoi vicari, i quali, in qualche modo, pur essendo a pieno titolo nella curia, sono ancora più vicini al Vescovo della curia stessa.

Conclusione

Oggi, una rinnovata complessità delle situazioni locali, pare spingere sempre più verso una burocratizzazione di ritorno dei processi decisionali e verso una progressiva e costante complicazione delle strutturazioni organizzative delle curie diocesane. Soluzioni possibili potrebbero essere quella di una migliore organizzazione delle strutture sovradiocesane; oppure quella di mantenere, all'interno della curia diocesana, così come suggerisce il codice, una struttura molto semplice e flessibile, alla quale non spetti di rispondere a tutti i problemi della diocesi, ma da fungere da centro di riferimento il quale potrà rimandare, almeno per questioni che non hanno una diretta attinenza alle attività pastorali, ad altri organismi o uffici, non necessariamente ecclesiastici, presenti nel tessuto vitale della diocesi.

Comunque, al di là delle soluzioni giuridiche o organizzative, appare evidente come la risposta a nuove problematiche ed esigenze non può che essere facilitata dallo sforzo di elaborazione di un corretto quadro d'insieme; così come resta essenziale il fatto che il luogo e l'identità propria della curia risiedono nell'essere strumento di diaconia al ministero episcopale nella Chiesa particolare. Solo mantenendo

questo quadro di riferimento risulterà possibile non solo non stravolgere l'identità della curia, ma soprattutto consentirle di esprimere in modo efficace il suo servizio per il bene del popolo di Dio.

GIANLUCA MARCHETTI